



associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALL'ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION

IL PRESIDENTE

Roma, 25 ottobre 2004

Dott. Giuseppe Cosentino
Direttore Generale MIUR
Per il Personale della Scuola
Viale Trastevere 76/a
00153 Roma

Rif.: prot.n.1092 del 30 sett. 2004

Oggetto: Trattamento retributivo ai dirigenti scolastici vincitori del concorso riservato.

Con riferimento alla Sua richiesta di esplicitare i casi concreti di diminuzione della retribuzione conseguenti alle modalità di calcolo utilizzate dall'amministrazione per stabilire l'inquadramento economico dei vincitori del concorso riservato, si forniscono le seguenti precisazioni:

- nella stragrande maggioranza dei casi la retribuzione spettante ai presidi ex-incaricati risultava superiore a quella percepita ora come dirigenti. Infatti, per limitarsi ad un solo esempio relativo ad un dirigente delle Marche, prendendo a riferimento la retribuzione percepita ad agosto 2004 come preside incaricato e quella di settembre 2004 desumibile dal decreto di inquadramento dirigenziale, si ottiene la seguente tabella:

Retr. da incaricato (agosto 04)		Retr. da dirigente (settembre 04)	
Stipendio	1.720,04	Stipendio	2.780,92
Indenn.Presidenza	1.164,71	Retr.posiz.fissa	113,62
Inden.Dir.Scuola	203,48	Retr.posiz.var.	203,30
IIS conglobata	538,30	Retr.risultato	64,12
Totale	3.626,53	Totale	3.161,96
		Differenza	464,57

- la differenza sarebbe ancora maggiore se si conteggiasse anche l'indennità di direzione parte variabile, corrisposta in cifra unica annuale;



- come si può vedere la questione, in misura maggiore o minore (dipende dall'anzianità maturata nel ruolo docente), riguarda la totalità dei neodirigenti ex presidi incaricati;
- si ricorda che a norma dell'art.3, commi 57-59, Legge 537/93 (posteriore alla riforma pensionistica del 1992), la retribuzione da prendere a riferimento è quella **pensionabile**, comprensiva quindi anche delle indennità, e non la sola retribuzione tabellare («Nei casi di passaggi di carriera [...] al personale con stipendio o retribuzione **pensionabile** superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.»). Pertanto non si può negare il diritto all'assegno personale con il pretesto che lo stipendio tabellare del dirigente è comunque superiore a quello del docente (comprensivo della progressione di anzianità), come qualche funzionario periferico sostiene

Nel dichiarare la disponibilità ad ogni altra richiesta di chiarimento in proposito, possibilmente in un incontro appositamente convocato, si porgono distinti saluti.

Giorgio Rembado